



REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

JOOMLA! LOMBARDIA

Anno 2018

Premessa

L'associazione culturale senza scopo di lucro Joomla!Lombardia, in base alle regole del proprio Statuto, redige il presente "Regolamento Interno" che definisce le modalità operative della vita dell'associazione. Tale regolamento si basa sui tre principi etici che soggiacciono alle attività dell'Associazione:

- i soci operano non a scopo di lucro: Joomla!Lombardia è un'associazione di promozione sociale e, come tale, il fine da perseguire è il bene comune, non gli interessi personali
- il bene e gli interessi dell'intera società sono da anteporre a quelli dell'Associazione; il bene e gli interessi dell'Associazione sono da anteporre a quelli del singolo socio
- i soci hanno diritto di godere dei vantaggi (anche economici indiretti) che l'Associazione può generare per effetto del proprio scopo sociale, purché nel rispetto dei valori sopra espressi; in particolare, l'Associazione può dare risalto alle attività anche economiche dei soci, purché il carattere di queste riguardi l'oggetto sociale di Joomla!Lombardia e comportino vantaggi reali per la collettività, per l'Associazione o per i soci (ad esempio: convenzioni, sconti specifici, eventi ed altre iniziative di interesse per la collettività).

Articolo 1 - Validità del Regolamento Interno

Il presente regolamento è valido per tutti i soci presenti e futuri dell'Associazione Joomla!Lombardia.

Articolo 2 - Modifica del regolamento interno - Durata

Il presente regolamento decorre dalla data di approvazione dell'Assemblea dei soci. Sarà valido sino a quando l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo non lo modificherà.

Qualora almeno il 50% +1 dei soci in regola con l'iscrizione presenti richiama, mediante i canali ufficiali, affinché il presente regolamento venga rivisto e modificato in alcune sue parti, il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di prendere in esame la richiesta e ridiscutere il regolamento in Assemblea. La discussione dovrà avvenire entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, mediante un'Assemblea straordinaria se nei 90 giorni non è in calendario un'Assemblea ordinaria.

Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea. In prima convocazione occorre la presenza di almeno il 75% degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione occorre la presenza di almeno il 20 % degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 3 - Iscrizione e Contributi

I candidati soci presentano formale domanda di iscrizione utilizzando il modello presente sul sito dell'Associazione, allegando la documentazione richiesta. La domanda di iscrizione deve essere inviata ai recapiti indicati sul sito dell'associazione. I candidati soci presentano un profilo personale per farsi conoscere dai Soci: tale profilo personale sarà liberamente visibile da ciascun Socio (ma non sarà pubblico).

L'aspirante socio è tenuto ad accettare il contenuto dello statuto, del regolamento interno e ad accettare il pagamento della quota associativa annuale deliberata come da statuto.

L'aspirante socio deve compilare il modulo di iscrizione, predisposto dal Consiglio Direttivo, nel quale riporterà i suoi dati personali, compreso l'indirizzo di posta elettronica, che verrà utilizzato per le comunicazioni ufficiali.

Il Consiglio Direttivo si impegna a deliberare in merito all'ammissione a socio del candidato alla prima riunione utile, dando comunicazione per il tramite della segreteria dell'esito della delibera al candidato. In caso di non ammissione del candidato socio, il Consiglio Direttivo ne dà motivazione. Contro la delibera di non ammissione a socio è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. L'iscrizione si considera perfezionata con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo riferisce alla prima assemblea dei soci i casi di accettazione e non accettazione dei candidati soci; per questi ultimi illustra le motivazioni.

Il socio può richiedere la variazione dei dati alla segreteria che provvede ad aggiornare il Registro degli Associati.

Il modulo di iscrizione deve essere compilato sul sito web dell'Associazione e inoltrato in modo elettronico o consegnato direttamente ad un membro del Consiglio Direttivo.

Sulla domanda di iscrizione il Consiglio Direttivo deve comunque deliberare entro 30 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la domanda di iscrizione. Trascorso questo tempo, la domanda di iscrizione si considera automaticamente accettata.

A decorrere dalla data in cui il Consiglio Direttivo o il Tesoriere iscrive l'aspirante socio nel Registro degli associati, questi viene considerato socio a tutti gli effetti con tutti i diritti e gli obblighi derivanti. Il socio deve quindi versare la quota associativa entro 15 giorni dall'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, secondo le modalità di pagamento prescritte da questo regolamento.

La quota associativa ha validità annuale e deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno. Il socio che non versa la quota annuale decade da ogni diritto fino a quando non provvede al pagamento. Qualora il socio non versa la quota annuale per due anni consecutivi il consiglio direttivo delibera la cessazione del rapporto associativo.

Associazione di Promozione Sociale Joomla!lombardia

sede legale: Nova Milanese (MB), via Galileo Galilei n. 32 - tel. 039.94.66.506 - c.f. 91126740157
info@joomlalombardia.org – www.joomlalombardia.org

Il pagamento della quota associativa deve essere effettuato attraverso Bonifico o PayPal alle coordinate indicate sul sito ufficiale dell'Associazione.

Per i nuovi soci: chi presenta la domanda di ammissione a socio dall'1 gennaio al 30 settembre, avrà la propria quota in scadenza il 31 dicembre dello stesso anno; chi invece presenterà la domanda dall'1 ottobre fino al 31 dicembre, avrà la propria quota in scadenza il 31 dicembre dell'anno successivo.

Si stabilisce la data del 31 gennaio quale termine di pagamento della quota associativa.

Il socio che presenta istanza di iscrizione all'Associazione, in attesa della delibera di accettazione, può partecipare ai corsi programmati.

Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea una quota scontata riconosciuta al socio

- che alla data di iscrizione non abbia ancora compiuto 30 anni
- che, a insindacabile giudizio del Direttivo, anche su segnalazione di terzi, l'associato si sia distinto per meriti specifici all'interno dell'Associazione.

Articolo 4 - Presentazione di candidature per elezioni del Consiglio Direttivo

Entro 7 giorni dalla data di convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo i soci possono presentare singole candidature o liste di candidature inviando al Presidente i nominativi, un breve curriculum vitae ed un programma inerente le attività che si intendono promuovere in caso di elezione. La Presidenza deve pubblicare sul sito dell'associazione, dandone adeguato risalto sulla home page del sito istituzionale, entro 5 giorni dalla data di invio della documentazione da parte dei candidati.

Articolo 5 - Presidente vicario

Nel caso in cui siano eletti più di un vicepresidente, nella delibera di elezione il Consiglio Direttivo indica quale tra essi ricopra la carica di "Presidente vicario".

Articolo 6 - Conflitti d'interesse

In via preliminare si definisce conflitto d'interesse quella situazione per la quale un soggetto che ricopre due o più cariche, ruoli o incarichi, nell'espletamento di uno dei due non può non compromettere uno dei due ruoli. Ogni socio deve dare comunicazione al Collegio dei Garanti (o in sua mancanza al Consiglio Direttivo o al Presidente) del potenziale conflitto di interessi anteriormente al momento in cui detto conflitto può produrre ricadute anche reputazionali per l'Associazione. La comunicazione può essere effettuata anche da un consigliere.

Il Collegio dei Garanti se costituito (o in sua mancanza il Consiglio Direttivo, ma solo per i casi nei quali sia coinvolto al massimo un consigliere) giudica con le modalità di cui all'articolo 16 dello Statuto, comminando sanzioni di sospensione o di espulsione a seconda del comportamento dell'associato e della gravità del conflitto di interessi. In caso

Associazione di Promozione Sociale Joomla!lombardia

sede legale: Nova Milanese (MB), via Galileo Galilei n. 32 - tel. 039.94.66.506 - c.f. 91126740157
info@joomlalombardia.org – www.joomlalombardia.org

di conflitto di interessi relativo ad uno o più consiglieri, il Collegio dei Garanti o in sua mancanza il Consiglio Direttivo delibera ispirandosi all'articolo 2391 del codice civile. L'associato in conflitto di interessi può comunicare all'organo giudicante la decisione di autosospendersi temporaneamente dalla qualità di associato e/o di amministratore. L'organo giudicante delibera il termine di reintegro dell'associato.

Articolo 7 - Gruppi di lavoro

Il Consiglio Direttivo può organizzare il proprio operato delegando uno o più consiglieri a formare un gruppo di lavoro con componenti anche esterni all'associazione. Il o i consiglieri delegati relazionano periodicamente al Consiglio Direttivo, palesando, ove necessario, esigenze organizzative e finanziarie e chiedendo per queste delibera formale del Consiglio. I gruppi di lavoro possono anche avere carattere territoriale al fine di rappresentare al meglio le esigenze locali.

Articolo 8 - Coinvolgimento enti non profit e soggetti terzi

Al fine di identificare le esigenze del non profit, anche attraverso gli strumenti di cui al precedente articolo 7, il Consiglio Direttivo può coinvolgere anche in via permanente enti senza scopo di lucro, istituzioni, aziende ed esperti in materia che si ritiene possano offrire contributi significativi all'esame delle questioni e alla ricerca di soluzioni.

Articolo 9 - Validità delle riunioni ufficiali partecipate dai soci in luoghi diversi

È ammessa la possibilità che le riunioni ufficiali e del Consiglio Direttivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, le riunioni ufficiali o il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Articolo 10 – Proprietà intellettuale degli apporti

Il diritto d'autore sugli apporti di idee, articoli, pubblicazioni, disegni, fotografie, video, testi eccetera forniti dai soci in qualunque modalità (brevi manu, posta, email, social network) rimane di proprietà dell'autore stesso.

Fornendo il materiale autoriale all'Associazione, l'autore ne concede automaticamente il diritto non esclusivo allo sfruttamento totale in qualunque forma, purché senza fini di lucro e per un periodo di venti anni tacitamente rinnovato. La paternità dell'opera deve comunque sempre essere riportata. Accordi diversi devono essere specificati tra l'Autore e l'Associazione.

I diritti d'autore sul materiale firmato con un nome riconducibile all'Associazione o a un suo gruppo (ad esempio, ma non limitatamente: Joomla!Lombardia, Il Consiglio Direttivo di Joomla!Lombardia, Il Gruppo Docenti di Joomla!Lombardia, Il Presidente di Joomla!Lombardia e via dicendo) rimangono dell'Associazione stessa.

Associazione di Promozione Sociale Joomla!lombardia

sede legale: Nova Milanese (MB), via Galileo Galilei n. 32 - tel. 039.94.66.506 - c.f. 91126740157
info@joomlalombardia.org – www.joomlalombardia.org

Art. 11 - Partecipazione alle iniziative dell'Associazione

Gli associati hanno facoltà di partecipare alle attività proposte e organizzate da Joomla!Lombardia, previo pagamento del contributo spese stabilito dal Consiglio Direttivo. Una volta iscritti a tali attività i soci si impegnano a partecipare con regolarità e costanza in modo da non danneggiare gli altri partecipanti e consentire il regolare svolgimento dell'iniziativa proposta. In caso di reiterata inadempienza del socio agli obblighi su esposti, l'Assemblea metterà ai voti la proposta del Consiglio Direttivo di dichiarare decaduto il socio.

Art. 12 – Convenzioni

Le Convenzioni garantite dal tesseramento con l'Associazione Joomla!Lombardia, sono approvate dal Consiglio Direttivo e pubblicate sul sito internet ufficiale dell'Associazione.

Art 13 – Comunicazioni intra Associazione

A integrazione dell'Articolo 40 dello Statuto, si specifica che le comunicazioni ufficiali tra i Soci, tra i Soci e l'Associazione o tra i gruppi dell'Associazione devono avvenire esclusivamente attraverso i canali ufficiali: email, lettera raccomandata, PEC.

Per quanto riguarda le email, si specifica che ogni socio deve usare solo l'indirizzo email indicato al momento dell'iscrizione o l'indirizzo variato dopo trenta giorni dalla comunicazione di variazione.

A causa del mutare della tecnologia, la comunicazione per fax non è più considerata ufficiale.

Non sono considerati canali ufficiali strumenti quali Facebook, Whatsapp, forum e simili, neppure se riconducibili all'Associazione.

A causa dell'estrema debolezza intrinseca della tecnologia web, quanto pubblicato sul sito web dell'Associazione non può e non deve essere considerato ufficiale, a meno che non sia richiamato espressamente da una comunicazione ufficiale.

Art 14 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è specificato nel presente documento, si fa riferimento allo Statuto dell'Associazione e alle norme vigenti in materia.